

P.U. 131-1/ 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

- presidente rel.
- giudice
- : - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

visto il ricorso in data 2.2.2024, con il quale
propria liquidazione controllata;

ha chiesto che venga aperta la

vista la documentazione prodotta;

vista l'integrazione depositata in data 8.3.2024 su richiesta del giudice relatore, nella quale viene illustrata e documentata l'attuale situazione lavorativa del ricorrente, atteso che il ricorso come anche la relazione dell'OCC, descrivevano una situazione risalente ad epoca anteriore al mese di novembre 2023;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCI, dal momento che l'istante ha la sua residenza in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;



- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;
- F) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
- G) osserva il collegio che al ricorso è stata allegata una relazione evidentemente risalente a oltre tre mesi prima del deposito del ricorso; nella relazione si dava infatti atto che il [] aveva rassegnato le dimissioni quale lavoratore dipendente di [] e aveva prospettato la propria assunzione presso altra società [] con una simulazione del reddito che avrebbe percepito con il nuovo contratto. Il ricorso è stato depositato in data 8.2.2024 senza alcun dato attuale sulla situazione lavorativa e dunque reddituale del [] è evidente che un dato cruciale nel contesto della liquidazione controllata deve essere fotografato nella relazione all'attualità, mentre è stata rappresentata una situazione superata; tanto che, come emerso nell'integrazione depositata su richiesta del giudice, il [] risulta assunto dal nuovo datore di lavoro sin dal 2.11.2023, e cioè da 3 mesi prima del deposito del ricorso. L'evidente inadeguatezza della relazione – che recando la data del 13.12.2023 era già obsoleta quando è stata redatta – costituisce grave e obiettivo elemento che giustifica la nomina quale liquidatore di soggetto diverso dall'OCC di cui all'art. 269 CCII, soggetto da

individuarsi
Avvocati di Milano

gestore della crisi dell'OCC dell'Ordine degli

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di

NOMINA

Giudice delegato

NOMINA

liquidatore l
Avvocati di Milano

nella sua qualità di gestore della crisi dell'OCC dell'Ordine degli

- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, il giorno 14.3.2024

Il presidente est.